



Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: [segreteria@comune.maletto.ct.it](mailto:segreteria@comune.maletto.ct.it)

[segreteria@malettopec.e-etna.it](mailto:segreteria@malettopec.e-etna.it)

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 32 Reg.**

**OGGETTO:** Ricognizione delle Società Partecipate.

**Data 02-12-2015**

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta non urgente di inizio, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Gugliuzzo Antonio	P	CAPIZZI LUIGI	A
SANFILIPPO LUIGI	P	FAVAZZA ANTONIO EMANUELE	A
BONINA MARIA	P	CASTIGLIONE VINCENZA	P
CARCIOLA MAURIZIO	P	GULINO SALVATORE	P
LAGO' MARIA CATENA	P	CASERTA ANTONIETTA	A
SPATAFORA ALFREDO ALFIO	P	PARRINELLO NUNZIO	P
DE GENNARO DOMENICO	P	RUSSO MARIO	A
ADORNETTO LUIGI	P		

Assegnati N. 15

In carica N. 15

Presenti N. 11

Assenti N. 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE COSTA ANNAMARIA. Il Presidente Gugliuzzo Antonio, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere Favorevole;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarità contabile ha espresso parere Favorevole;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione concernente l' oggetto, riferendo che la stessa è corredata dei pareri di regolarità tecnico – contabile espressi, favorevolmente, dal Responsabile dell' Area Amministrativa ed Economico – Finanziaria.

Successivamente il consigliere Castiglione Vincenza, ottenuta la parola, dichiara che trattasi di atto ricognitivo dell' esistente, auspicando che si addivenga, progressivamente, alla dismissione delle partecipazioni societarie.

A questo punto il Presidente invita il Consesso a pronunciarsi sulla proposta di deliberazione nel testo depositato agli atti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Ricognizione delle società partecipate" ;
- Atteso che la stessa è corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnico – contabile;
- Visti gli artt. 2 e 3, commi 27, 28 e 29, della L. n. 244/2007;
- Visto l' art. 14, comma 32, della L. n. 122/2010;
- Richiamato l' art. 4, co. I, della L.R. n. 7/2011;
- Richiamato l' art. 1 co. 611 e segg. della L. n. 190/2014;
- Visto, inoltre, l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Ricognizione delle società partecipate", nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di inviare copia del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
3. Di pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione " Amministrazione Trasparente", le partecipazioni societarie risultanti dal presente atto di ricognizione.

Inoltre, con separata votazione riportante anch'essa l'unanimità dei consensi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

1. **DI** dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

ñ Visto l'art. 3, commi 27, 28 e 29, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) il quale dispone:

1. Che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
  2. Che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
  3. Che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27 e che l'atto venga trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti.
- ñ Che l'art. 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, vieta la costituzione di nuove società da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge n. 244/2007, e dispone la liquidazione delle società già costituite, ovvero la cessione delle quote di partecipazione nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ferma restando la non applicabilità della norma alle società costituite da più Comuni con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti;
- ñ Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di interesse generale, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché connesse all'ambito dei livelli di competenza dell'Ente;
- ñ Ritenuto dover procedere, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate, alla rilevazione delle partecipazioni societarie di questo Ente, allo scopo di poter deliberare la conferma o l'eventuale dismissione delle partecipazioni stesse;
- ñ Accertato che, da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono le seguenti:
1. SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL (in liquidazione): quota di partecipazione 1,183% ;
  2. SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL (in liquidazione): quota di partecipazione 0,680%;
  3. JONAMBIENTE SPA ATO CT1 (in liquidazione): quota di partecipazione 2,960%;
  4. GAL VALLE ALCANTARA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 3,120%;
  5. CONSORZIO ATO CATANIA ACQUE (in liquidazione): quota di partecipazione 0,330%;
  6. GAL ETNA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 1,890%;
  7. S.R.R. – Catania Provincia Nord – Società Consortile per Azioni: quota di partecipazione 1,740%.
- ñ Accertato che l'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) dal D.L. n. 16/2014, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2014 le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs n.165/2001, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedano a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 e che, decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessi ad ogni effetto ed entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 – ter, comma 2, del Codice Civile;
- ñ Dato atto che l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 7/2011 sancisce che gli Enti Locali e le Province Regionali Siciliane sono tenuti ad applicare le precitate disposizioni nazionali alle

- partecipazioni in società ed altri organismi, precisando, però, che da tali applicazioni sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che facciano riferimento a servizi istituzionali;
- ñ Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e successivi, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, anche gli Enti Locali avviano un processo di razionalizzazione, mediante apposito piano operativo, delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015, anche tenuto conto dei seguenti criteri:
- a eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  - b soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- ñ Considerato che, come si evidenzia nell'elenco che segue, alcune società partecipate sono state già poste in liquidazione, mentre la partecipazione ad altre è da ritenersi obbligatoria, come sancito dall'art. 4, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/2011, o essenziale (GAL) per accedere, come già avvenuto in passato, a varie fonti di finanziamento per la realizzazione di opere e l'acquisizione di beni e servizi rilevanti, motivo per cui non si è provveduto alla formulazione ed approvazione di un piano operativo, ad hoc, per la razionalizzazione delle medesime;
- ñ Ritenuto, per quanto in precedenza evidenziato, di poter proporre, salvo diversa determinazione dell'organo consiliare, la conferma di tutte le partecipate, rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 32, della Legge n. 122/2010;
- ñ Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 48/1991;
- ñ Visto lo Statuto Comunale;
- ñ Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERI

1. Di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune, come nelle premesse esplicitate, effettuata ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29, della Legge n. 244/2007, dell'art.14, comma 32, della Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che allo stato attuale sono le seguenti:
  - a SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL (in liquidazione): quota di partecipazione 1,183% ;
  - b SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL (in liquidazione): quota di partecipazione 0,680%;
  - c JONAMBIENTE SPA ATO CT1 (in liquidazione): quota di partecipazione 2,960%;
  - d GAL VALLE ALCANTARA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 3,120%;
  - e CONSORZIO ATO CATANIA ACQUE (in liquidazione): quota di partecipazione 0,330%;
  - f GAL ETNA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 1,890%;
  - g S.R.R. – Catania Provincia Nord – Società Consortile per Azioni: quota di partecipazione 1,740%.

2. Di confermare, per quanto in narrativa motivato e fatte salve le diverse determinazioni da parte del Consiglio Comunale, le precitate partecipazioni societarie;
3. Di dichiarare l'immediata esecutività del conseguente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991;
4. Di trasmettere copia conforme della deliberazione consiliare adottata alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Maletto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", le partecipazioni societarie così come da ricognizione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

ed Economico - Finanziaria

(Dr. Salvatore Spatafora)

Approvato e sottoscritto

**IL Presidente Consiglio Comunale**  
**F.to Gugliuzzo Antonio**

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to COSTA ANNAMARIA**

**Il Consigliere Anziano**  
**F.to SANFILIPPO LUIGI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' Stata affissa all'Albo onLine del Comune il 04-12-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11 comma 1 )
- La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, li

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to COSTA ANNAMARIA**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all'Albo onLine del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04-12-2015 al 18-12-2015 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 02-12-2015

- La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Maletto, li

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to COSTA ANNAMARIA**